

Gli investimenti infruttiferi nel quadro RW

a cura di Ennio Vial

Introduzione

Al ritorno dalle ferie è il momento di sistemare le dichiarazioni dei redditi che dovranno essere spedite entro fine settembre. Tra le incombenze post ferie rientra soprattutto la compilazione del modulo RW che, seppur non comporti l'esborso di imposte, viene approcciato con la massima cautela in ragione delle pesanti sanzioni che colpiscono l'omessa compilazione dello stesso.

In questo intervento analizzeremo i profili di incertezza connessi all'obbligo di segnalare gli investimenti esteri di natura finanziaria ma infruttiferi. Si pensi, per fare degli esempi, al finanziamento soci infruttifero, al conto corrente non produttivo di interessi e ad altre ipotesi.

Come noto, il Modulo RW deve essere compilato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria.

In caso di mancata compilazione le sanzioni sono particolarmente elevate; infatti, l'art. 13-bis del D.L. 78/2009 ha raddoppiato le penali sugli ammontari non dichiarati e accertati dal Fisco dal 5-25% al 10-50%.

La gestione delle attività finanziarie infruttifere

Le attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici italiani emessi all'estero) devono sempre essere segnalate.

Infatti, nella generalità dei casi, le attività finanziarie detenute all'estero sono, per loro natura, produttive di reddito imponibile in Italia.

Nell'ipotesi di possesso di un conto corrente (bancario o postale) all'estero, l'obbligo di segnalazione vige se a fine anno la giacenza risulti superiore a 10.000 euro, o se sono stati movimentati importi complessivamente superiori all'anzidetto ammontare.

Il conto corrente estero, fruttifero o infruttifero, deve essere quindi sempre segnalato. E' possibile essere esonerati da tale obbligo applicando una particolare procedura prevista dal legislatore che esamineremo nel proseguo.

In passato l'obbligo di segnalazione era tutt'altro che scontato ed era molto diffusa, tra gli operatori, la non obbligatorietà di tale segnalazione.

La posizione ufficiale dell'Agenzia

La questione è stata approcciata, seppur in modo non diretto, dall'Agenzia delle entrate con la C.M. 54/E/2002.

Al punto 14 si legge la seguente domanda: se un soggetto residente in Italia detiene un conto corrente all'estero deve in ogni caso segnalare tale attività nel quadro RW? L'occasione era interessante per risolvere il problema. L'Agenzia chiarisce che un soggetto residente in Italia che detiene all'estero un conto corrente bancario o postale che, per consistenza e/o movimentazione possieda le caratteristiche indicate nell'articolo 4 del decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167, e' in genere obbligato a compilare il modulo RW.

Infatti, si legge, le somme di denaro ed in genere le attività finanziarie detenute all'estero sono per loro natura astrattamente produttive di redditi imponibili in Italia e pertanto vanno indicate nel modulo RW in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 5 del predetto articolo.

Dapprima si dice "in genere", ammettendo quindi l'esistenza di casistiche che escludono la compilazione, poi, proseguendo nella lettura, questa certezza sembra un po' contenuta ma non del tutto dissolta.

Da questo intervento non possiamo quindi desumere un definitivo obbligo di segnalazione.

Una successiva ondata di chiarimenti è giunta in occasione dello scudo fiscale ter e quater. La C.M. 43/E/2009 ha ripreso le vecchie considerazioni senza tuttavia aggiungere nulla di utile alla nostra discussione.

La citata circolare, tuttavia, è famosa per avere introdotto il nuovo principio valido da unico 2010 per il 2009 secondo cui, d'ora in avanti, tutti i tipi di investimenti devono essere segnalati.

Il punto 2, infatti, chiarisce che l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell'interpretazione della disposizione recata nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, nella parte in cui connota gli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW come quelli "*... attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia ...*".

In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale.

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le

attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi.

Questo intervento, che segna un punto di svolta nella compilazione del Modulo RW, non ci aiuta.

Da un lato sembra presupporre un generalizzato obbligo di indicare le attività finanziarie laddove precisa che d'ora in avanti bisogna indicare anche le attività patrimoniali non produttive di reddito, dall'altro, proprio in quanto prevede una rottura col pregresso sembra avvalorare la nostra tesi secondo cui, in passato, i finanziamenti infruttiferi non andavano indicati.

D'ora in avanti si segnala tutto e non solo quello che concretamente produce reddito imponibile.

Il nuovo pensiero dell'Agenzia emerge per la prima volta con la C.M. 49/E/2009, punto 2.3, dove viene posto un quesito relativo ai finanziamenti infruttiferi che può immediatamente essere esteso alle altre tipologie di attività finanziarie.

Si chiede (per la prima volta in modo espresso) se i finanziamenti a società estere non fruttiferi di interessi debbano essere indicati nel modulo RW.

L'Agenzia delle entrate risponde che i finanziamenti a società estere sono in astratto produttivi di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del Tuir, nonché di redditi diversi di natura finanziaria a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir.

Trattandosi di attività finanziarie si applica infatti la presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 6 del D.L. n. 167 del 1990 salvo prova contraria.

Pertanto, conclude l'Agenzia, considerato che è suscettibile di produrre redditi il finanziamento anche se infruttifero va indicato nel modulo RW.

L'interpretazione data svela un orientamento mai espresso in precedenza.

L'aspetto problematico sta nel fatto che, a differenza di quanto illustrato in precedenza in relazione alla C.M. 43/E/2009, questa presa di posizione rappresenta una sorta di interpretazione autentica che vale anche per il passato e non solo a partire da Unico 2010.

Questo intervento ha messo nel dubbio molti contribuenti che non avevano mai segnalato in passato i finanziamenti fatti alle proprie società costituite all'estero.

Una strada possibile era quella dello Scudo ma presentava chiari elementi di ineguaglianza; l'uomo della strada (e purtroppo anche qualche professionista) associa necessariamente lo scudo con l'evasione fiscale.

Chiariamo con un esempio.

Tizio è fiscalmente residente in Italia e ha conseguito un reddito in nero di 100 mila euro che ha depositato in un conto estero. Quel reddito risulta ancora accertabile in quanto prodotto in un anno non ancora prescritto. Tizio aderisce allo scudo fiscale pagando il 5% ossia 5 mila euro. Con 5 mila euro può portarsi in Italia l'investimento beneficiando di una franchigia dagli accertamenti.

Caio, invece, paga fino all'ultimo euro di imposta e bonifica una somma ufficiale dal suo conto italiano al conto della società estera a titolo di finanziamento. Si precisa che la società è costituita regolarmente e non presenta criticità fiscali quali l'esterovestizione o il transfer price.

La somma è di 100 mila euro e non viene segnalata in quanto, in piena buona fede, ritiene la segnalazione non dovuta.

Alla luce dei chiarimenti forniti nella C.M. 49/E/2009 le due situazioni sono totalmente equiparate in quanto la segnalazione nel Modulo RW è dovuta in entrambi i casi, entrambe le situazioni sono analogamente sanzionate e consentivano di aderire allo scudo fiscale. Tuttavia, si tratta di due situazioni che non sono assolutamente paragonabili.

Perché ne parliamo solo ora?

Il tema diventa di particolare pregnanza proprio nel 2012 in considerazione del fatto che in Unico 2012 dobbiamo liquidare per la prima volta le patrimoniali sugli investimenti esteri di natura finanziaria e immobiliare, e tra i primi rientrano sicuramente anche i conti e i finanziamenti infruttiferi detenuti all'estero.

L'indicazione di tale importo nel quadro RM rende immediata una esigenza di riconciliazione con il quadro RW dove tale investimento potrebbe non essere stato segnalato. Siamo quindi portati a ritenere che il contribuente che ha omesso il modulo RW per l'imbarazzo di dover indicare un finanziamento mai segnalato precedentemente, sia ora in una situazione ancora più rischiosa. Infatti, o evade le patrimoniali continuando a non segnalare il Modulo RW o dalla segnalazione l'Agenzia potrebbe immediatamente chiedere spiegazioni di fronte ad un quadro RM compilato con le patrimoniali e un quadro RW vuoto.

Ma che fare? Segnalare e basta? E per il passato?

La gestione del pregresso

I limiti del ravvedimento

Una prima via cui spontaneamente viene da pensare potrebbe essere quella del ravvedimento operoso. Questa strada, tuttavia, presenta notevoli elementi di incertezza.

Si ipotizzi il seguente esempio.

Tizio nel 2008 ha finanziato la propria società Romana (finanziamento soci infruttifero) ma non ha compilato il Modulo RW.

E' possibile sanare la mancata segnalazione?

Purtroppo, se il contribuente dimentica di compilare il quadro Rw non ha "vie di uscita"; infatti, anche ravvedendo il Modello Unico 2011 per il 2010, i periodi d'imposta 2008 e 2009 rimangono scoperti.

Iniziare a indicare in Unico 2012 il finanziamento significa "autodenunciarsi" e probabilmente l'Amministrazione finanziaria controllerà gli anni pregressi irrogando le relative sanzioni (10% dell'investimento non dichiarato).

La soluzione del ravvedimento operoso oltre ad essere costosa (l'1,25% dell'importo non dichiarato per il 2010) non consente di sanare gli anni pregressi.

Ipotizzando un finanziamento di 100.000 mila Euro le sanzioni da versare in sede di ravvedimento ammontano a 1.250 Euro, senza contare (ben che vada) la sanzione in misura fissa.

La questione diventa ancora più pressante in relazione alle nuove imposte patrimoniali sui beni esteri; infatti, in ipotesi di finanziamenti a soggetti esteri è dovuta un'imposta dell'0,1% sul valore dell'investimento in relazione al periodo e alla quota di possesso.

La compilazione del quadro RM ed il pagamento della nuova patrimoniale indurrà infatti l'Amministrazione finanziaria a controllare se il bene è indicato nel Modulo RW.

Si evince quindi come la mancata indicazione presenti profili di criticità e sia difficilmente sanabile.

In passato, in queste situazioni, taluni hanno aderito allo scudo fiscale.

Spunti per la non segnalazione fino a Unico 2009 incluso: l'incertezza normativa

Come noto, in ipotesi di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma, l'Amministrazione finanziaria non potrà irrogare le sanzioni legate ad un'errata applicazione della norma stessa.

Quanto detto è confermato più volte dal legislatore ed in particolare dall'art. 8 del D.lgs. n.546/1992, dall'art. 6 co.2 del D.lgs. n. 472/1997 e dalla L. n.212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente).

Si veda la seguente tabella di sintesi che riporta il dato normativo.

Art. 8 del D.lgs. 546/1992	La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Art. 6 c. 2 del D.lgs. 472/1997	Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
Art. 10 c. 3 Legge 212/2000	Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Sul tema, inoltre, è interessante citare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione.

In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 8825 dell'1 giugno 2012 in forza anche di precedenti interventi giurisprudenziali (Corte Cass. 28.11.2007 n. 24670; Cass. 21 marzo 2008, n. 7765; Cass. 11.9.2009 n. 19638), ha definito l'ambito di applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546/92 fornendo, altresì, una vera e propria casistica sull'obiettiva condizione di incertezza normativa¹.

Si afferma che *“l'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente:*

¹ Per commenti alla sentenza in esame si veda il commercialista telematico al seguente link <http://www.commercialistatelematico.com/articoli/2012/07/la-cassazione-definisce-quando-vi-e-incertezza-normativa.html>.

- 1) *nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;*
- 2) *nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;*
- 3) *nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;*
- 4) *nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;*
- 5) *nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;*
- 6) *nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;*
- 7) *nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;*
- 8) *nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;*
- 9) *nel contrasto tra opinioni dottrinali;*
- 10) *nell'adozione di norme d'interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.”*

Quanto precisato è particolarmente interessante poiché conferma che, in ipotesi di mancanza di prassi amministrativa (come nel caso di specie) o di prassi contrastante sussiste l'incertezza normativa oggettiva e, di conseguenza, non è possibile irrogare le sanzioni.

Un vecchio interpello dell'Agencia

Sul punto si deve segnalare anche la risposta all'interpello n. 909-412/2005 della DRE Emilia Romagna dove è stato affrontato il caso di un socio di una società di capitali estera che, pur indicando nel modulo RW la partecipazione, ritiene di non indicare i finanziamenti infruttiferi erogati nel corso dell'anno in alcuna sezione del Modulo RW.

La prima Sezione è da escludere in quanto, tra i vari requisiti, prevede l'utilizzo di intermediari non residenti.

La seconda sezione, che incontra le nostre maggiori attenzioni, viene esclusa in quanto destinata ad accogliere gli investimenti che producono un reddito imponibile in Italia. La terza, infine, non va compilata come diretta conseguenza della compilazione della sezione II.

L'Agenzia condivide le impostazioni del contribuente ma precisa, tuttavia, che egli dovrà conservare ed esibire a richiesta idonea documentazione comprovante l'infruttuosità del finanziamento erogato.

Una sanatoria attesa

Sarebbe forse auspicabile che il legislatore consentisse una sanatoria diversa dallo scudo fiscale per sanare gli errori commessi non legati all'evasione dell'imposta come nel caso dei finanziamenti infruttiferi e degli immobili esteri sfitti.

E' noto come l'immobile sfitto in alcuni paesi (il caso classico è la Spagna) sia produttivo di un reddito imponibile da dichiarare in Italia nel quadro RL. La mancata dichiarazione comporterà inevitabilmente e giustamente le sanzioni per infedele dichiarazione; tuttavia, il contribuente, per paura delle ben più pesanti sanzioni connesse al Modulo RW, potrebbe essere indotto a perpetrare l'occultamento di tale investimento patrimoniale.

Peraltro, si segnala come la Commissione Europea abbia chiesto al Governo italiano di indicare le ragioni che giustifichino l'applicazione di un regime sanzionatorio molto gravoso in merito alla compilazione del modulo RW a prescindere dalla sottrazione o meno di materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito in Italia.

In assenza di interventi normativi di modifica della disciplina è probabile che la Commissione europea apra una procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE, diretta a ricondurre l'adempimento dichiarativo nell'alveo del principio di legislazione comunitaria.

La procedura per l'esonero

Già la C.M. 54/E/2022 ha chiarito che, per effetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4 D.L. 167/1990, qualora i redditi derivanti dal conto corrente siano riscossi attraverso l'intervento di intermediari italiani, non sussiste l'obbligo di dichiarazione nel modulo RW.

Affinché sussistano le condizioni per usufruire di tale esonero è pertanto necessario che il contribuente dia disposizione alla banca estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano dando specificazione nella causale, dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d'ingresso di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 600/1973 sull'ammontare lordo degli interessi.

La questione è stata peraltro oggetto di un recente intervento normativo.

Il nuovo art. 4, co. 4, D.L. 167/1990 che prevede che gli obblighi dell'RW non sussistano per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi (Legge n.44/2012).

Si prevede quindi che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistano per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Punti critici

Ricordiamo, infine, alcuni casi particolari di indicazione nel Modulo RW che sollevano dubbi e criticità.

1) La disposizione di beni in un trust italiano

Un trust italiano apre un conto corrente in Francia. L'ammontare del conto al 31 dicembre 2011 è pari a 100.000 euro.

In tale ipotesi il disponente non deve effettuare la segnalazione ma tale adempimento sarà effettuato dal Trust.

Come detto, l'art. 4 del D.L. 167/1990 stabilisce che sono tenuti a segnalare nel Modulo RW tutte le attività finanziarie e patrimoniali le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni professionali.

Poiché il trust è equiparato, ai fini delle imposte dirette, ad un ente non commerciale è tenuto a segnalare nel Modulo RW il conto corrente estero.

2) Gli acconti

Sempronio decide di acquistare un immobile in Germania; l'immobile è in costruzione. Nel 2011 versa un acconto di 100.000 euro e nel 2012 il saldo di 50.000 euro.

Analizziamo se sussiste l'obbligo di indicazione nel quadro RW in Unico 2012 per il 2011.

In assenza di indicazioni si poteva ipotizzare la necessità di indicare, nel Modulo RW, anche gli acconti relativi ad investimenti che saranno conclusi nel successivo periodo d'imposta.

In realtà, le istruzioni al Modello Unico 2012 affermano che *“non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d'imposta”*.

3 settembre 2012

Ennio Vial